



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE PUGLIA

VIA Cairoli, 85 - 70122 BARI
TEL. 080/5213404 - 5210843
FAX 080/5246145
NUMERO VERDE 800 445052
SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713
SITO INTERNET : www.figcpuglia.it



Stagione Sportiva 2006/2007

Comunicato Ufficiale N° 7 del 10 agosto 2006

CHIUSURA UFFICI COMITATO REGIONALE

Si comunica a tutte le Società che gli uffici di questo Comitato Regionale resteranno chiusi dal 10 al 24 agosto 2006.

Durante il suddetto periodo le Società sono pregate di non inviare corrispondenza, che non abbia carattere d'urgenza.

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

1.1. COMUNICAZIONI DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 11 DELL'8.8.2006)

DECISIONI DELL'ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA

L'assemblea Generale Ordinaria della Lega Nazionale Professionisti, riunitasi in data odierna, ha eletto il dott. Antonio MATARRESE Presidente della Lega Nazionale Professionisti.

Il Presidente anche a nome dei componenti il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia Lega Nazionale Dilettanti formula al Dr. On.le Antonio Matarrese le più vive felicitazioni per la prestigiosa affermazione elettiva e gli auguri di buon lavoro.

FESTA DEI CALENDARI - SELVA DI FASANO (Br)

Si porta a conoscenza delle dipendenti Società che il Consiglio Direttivo, nella riunione del 28 luglio 2006, ha deliberato di organizzare la seconda edizione della “ FESTA DEI CALENDARI” che avrà luogo VENERDI’ 25 agosto 2006 alle ore 18.00 presso l’Hotel SIERRA SILVANA – SELVA Di FASANO (BR), Via Don Bartolo Boggia, 5 – Tel 080/4331322.

Nel corso della cerimonia, alla presenza delle massime Autorità Federali e Sportive, saranno presentati i calendari della prossima stagione agonistica e premiate le Società vincenti i campionati ed i premi disciplina della stagione sportiva 2005 – 2006.

Le premiazioni si concluderanno con la consegna del trofeo all’Allenatore vincente il campionato Regionale di Eccellenza intitolato al “ Prof. Gaetano Romanazzi”, indimenticabile Consigliere del Comitato Regionale Pugliese, uomo di Sport e di grandi valori umani.

Al termine della serata seguirà un buffet.

Data la particolare rilevanza della manifestazione e vista anche l’annunciata presenza di Autorità Federali , si invitano a partecipare tutti i Presidenti delle Società dilettantistiche Pugliesi, unitamente ai loro Dirigenti.

1.2. COMUNICAZIONI DELLA COMMISSIONE D'APPELLO FEDERALE

1.2.1. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 46/C DEL 23.5.2005)

1 - APPELLO A.S.D. CASAMASSIMA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA V. MAZZOLA CAROSINO/CASAMASSIMA DEL 13.3.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 39 del 24.3.2005)

Con riferimento alla gara U.S. Valentino Mazzola Carosino/A.S.D. Casamassima del 13.3.2005, la Società A.S.D. Casamassima proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia chiedendo l'applicazione della punizione sportiva di perdita della gara a carico della U.S.V. Mazzola Carosino, responsabile di aver utilizzato, nel corso del secondo tempo, un calciatore con la maglia n. 17, non indicato nella distinta che comprendeva soltanto 16 calciatori, con numerazione progressiva dall'1 al 16.

La Commissione Disciplinare provvedeva ad interpellare l'arbitro, il quale precisava, nel suo supplemento di rapporto, che prima dell'inizio della gara gli si era presentato il dirigente accompagnatore della Valentino Mazzola Carosino il quale gli aveva chiesto di iscrivere in distinta un calciatore ritardatario, Lo Bianco Andrea, con il n. 17. L'arbitro aveva accolto la richiesta identificando il calciatore ed inserendone il nominativo nella copia in suo possesso dell'elenco di gara della Soc. Carosino. Poiché le distinte erano già state consegnate ai dirigenti delle due squadre, l'arbitro informava verbalmente il capitano della Casamassima A.S.D. dell'inserimento del suddetto calciatore nell'elenco.

Sulla base dei chiarimenti forniti dal Direttore di gara, la Commissione Disciplinare respingeva il reclamo, ritenendo che non sussistessero i presupposti per l'invalidazione del risultato conseguito sul campo.

Contro la delibera della Commissione Disciplinare ha proposto appello l'A.S.D. Casamassima eccependo, in linea di fatto, che il capitano della propria squadra non aveva riferito ai propri dirigenti alcuna comunicazione dell'arbitro relativa all'inserimento del n. 17 nella distinta di gara e, in linea di diritto, che non erano stati compiuti nel caso di specie tutti gli adempimenti previsti dall'art. 61 delle N.O.I.F., in forza del quale le Società devono consegnare all'arbitro, prima dell'inizio della gara, le distinte in triplice copia nelle quali devono essere annotati i nominativi dei calciatori. L'appellante lamenta quindi di non aver avuto la possibilità, stante il comportamento negligente dell'Arbitro, di predisporre la corretta organizzazione tecnico\tattica della gara per aver ignorato che la squadra avversaria avrebbe potuto utilizzare, nel corso della gara, il calciatore n. 17 non compreso nella distinta consegnata dall'arbitro.

La C.A.F. ritiene che il reclamo sia infondato, poiché la partecipazione alla gara del Lo Bianco è stata regolare.

La Regola 3 del giuoco del calcio prevede che i calciatori di riserva ritardatari hanno diritto di prendere parte al giuoco in qualsiasi momento della gara, purchè già iscritti nell'elenco prima della stessa, previa identificazione. La condizione essenziale per la partecipazione alla gara del Lo Bianco (iscrizione nell'elenco di gara prima dell'inizio della stessa) è quindi stata rispettata, come riferito dall'arbitro nel supplemento di rapporto reso ai primi giudici. La mancata iscrizione del Lo Bianco nella copia della distinta già consegnata ai dirigenti del Casamassima (formalità del resto surrogata dalla comunicazione verbale fatta dall'arbitro al capitano della squadra) costituisce mera irregolarità non produttiva di conseguenze in ordine alla regolarità della partecipazione del Lo Bianco alla gara in questione.

Basterà rilevare in proposito che l'art. 61 delle N.O.I.F., intitolato "adempimenti preliminari alla gara", prevede al comma 2 che la mancata consegna dell'elenco di gara al capitano o dirigente dell'altra squadra prima dell'inizio della gara non costituisce motivo di reclamo.

La decisione impugnata deve pertanto essere integralmente confermata.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'A.S.D. Casamassima di Casamassima (Bari) e dispone l'incameramento della tassa versata.

1.2.2. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 51/C DEL 20.6.2005)

2 - APPELLO A.C. OSTUNI SPORT AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MONOPOLI- OSTUNI SPORT DEL 31.3.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 45 del 5.5.2005).

Con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 45 del 5 maggio 2005 la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia respingeva il reclamo proposto dalla A.C. Ostuni Sport in relazione a fatti verificatisi in occasione della gara A.C. Monopoli/A.C. Ostuni del 31.3.2005 (Campionato di Eccellenza 2004/2005).

Osservava la Commissione, ribadendo quanto già affermato dal Giudice Sportivo, che le emergenze del procedimento non consentivano di affermare con giudizio di assoluta certezza che i calciatori Luigi Incitti ed Alfredo Cimino fossero stati aggrediti da dirigenti della A.C. Monopoli o da soggetti non identificati a questa riconducibili.

Avverso tale decisione proponeva appello la società che lamentava, in sostanza, l'erronea valutazione dei fatti all'origine dal procedimento. Rilevava, in particolare, che alla luce delle affermazioni contenute nei referti dei Commissari di Campo, *“benché inevitabilmente non impeccabili per precisione e dovizia di particolari, a causa della repentinità del succedersi degli eventi”*, poteva stabilirsi con sicurezza che l'Incitti ed il Cimino erano stati aggrediti da *“soggetti appartenenti alla S.C. Monopoli”*, tra i quali *“i sigg. Chicco Nicola e Belviso Emanuele, rispettivamente massaggiatore e dirigente accompagnatore ufficiale del sodalizio ospitante”*. Fatto presente, dunque, che gli atti dei due Commissari offrivano la prova, *“pur non avendo assistito in prima persona (gli stessi Commissari) all'aggressione de qua”*, della riconducibilità dei fatti alla S.C. Monopoli, chiedeva infliggersi a questa la sanzione sportiva della perdita della gara o, in via subordinata, una penalizzazione pari ai punti conquistati sul campo. L'appello della A.C. Ostuni Sport non è ammissibile.

Ai sensi dell'art. 33 punto 1 lettere b) e c) C.G.S. le decisioni delle Commissioni Disciplinari possono essere impugnate innanzi a questa Commissione d'Appello sia per *“violazione o falsa applicazione”* delle norme federali espressamente richiamate che per *“omessa... motivazione su un punto decisivo della controversia”*. Al di là di mere espressioni di stile concernenti la presunta (ed assolutamente pretestuosa) violazione e falsa applicazione da parte della Commissione Disciplinare delle norme del C.G.S. e la presunta (ed ugualmente pretestuosa) contraddittorietà della motivazione, la A.C. Ostuni non ha proposto appello, invece, per una o per entrambe le ragioni appena dette, ma per questioni di fatto traenti origine da una diversa ricostruzione dell'accaduto. Va da sé, di conseguenza, che l'appello, proposto fuori dai casi di cui all'art. 33 punto 1 C.G.S. deve essere dichiarato inammissibile, senza che occorra soffermarsi sui rilievi messi in evidenza proprio dalla società in ordine all'impossibilità di ricostruire con certezza i fatti sulla base dei referti dei Commissari di campo.

Vero è, che ai sensi della lettera d) del medesimo art. 33 punto 1 C.G.S. le decisioni delle Commissioni Disciplinari possono essere impugnate innanzi a questa Commissione anche per questioni attinenti al merito, ma nel solo caso in cui questa stessa Commissione venga *“adita come giudice di secondo grado in materia di illecito e nelle altre materie normativamente indicate”*. Come non è nel caso in esame, posto che questa Commissione interviene nel presente procedimento come giudice non di seconda, ma di terza ed ultima istanza e posto che l'appello della A.C. Ostuni Sport non verte su un illecito sportivo né su alcuna delle *“altre materie normativamente previste”*; materie, queste ultime, fra le quali non rientrano i fatti all'origine del presente procedimento.

Discende da quanto fin qui rilevato che l'appello proposto va dichiarato, come già detto, inammissibile.

Per effetto della soccombenza la tassa reclamo deve essere incamerata (art. 29, punto 13, C.G.S.).

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33, comma 1, C.G.S., l'appello come sopra proposto dall'A.C. Ostuni Sport di Ostuni (Brindisi) e dispone l'incameramento della tassa versata.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Nessuna comunicazione.

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

3.1. LIMITE DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETA', ALLE GARE DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI, COPPA ITALIA (FASE REGIONALE) E COPPA PUGLIA STAGIONE SPORTIVA 2006/2007

Per conoscenza e la stretta osservanza da parte delle Società interessate, si riporta, qui di seguito, la deliberazione del consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia, relativa ai limiti di partecipazione dei calciatori, in relazione all'età, alle gare dei Campionati Regionali, Provinciali, Coppa Italia (Fase Regionale) e Coppa Puglia, stagione sportiva 2006/2007.

"Il consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia - Lega Nazionale Dilettanti, nella riunione del 19/05/2006, in ottemperanza alle disposizioni emanate dalla L.N.D. le quali prevedono che a partire dalla stagione sportiva 2006/2007 i limiti di età scatteranno automaticamente con lo scarto di una annualità rispetto alla precedente stagione sportiva e allo scopo di assicurare continuità alla politica dei giovani, da tempo intrapresa dalle Società in quanto ritenuta unica ed inesauribile fonte di risorse ed incentivi per l'economia gestionale del calcio dilettantistico, vista la facoltà concessa dalla L.N.D., alla unanimità"

ha deliberato:

alle gare dei Campionati Regionali di Eccellenza, Promozione, 1° - 2° categoria, Campionato Provinciale di 3° categoria, Coppa Italia Dilettanti (Fase Regionale), Coppa Puglia, Play-Off e Play-Out possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2006/2007 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età nel rispetto delle condizioni previste dall'Art. 34 comma 3 delle N.O.I.F.

NELLE GARE DELL'ATTIVITA' UFFICIALE STAGIONE SPORTIVA 2006/2007, LE SOCIETA' PARTECIPANTI AI CAMPIONATI REGIONALI DI ECCELLENZA, PROMOZIONE, 1°- 2° CATEGORIA, CAMPIONATI PROVINCIALI DI 3° CATEGORIA, COPPA ITALIA (FASE REGIONALE) COPPA PUGLIA, PLAY-OFF E PLAY-OUT HANNO L'OBBLIGO DI IMPIEGARE, SIN DALL'INIZIO E PER L'INTERA DURATA DELLE GARE STESSE E, QUINDI, ANCHE NEI CASI DI SOSTITUZIONI SUCCESSIVE, ALMENO DUE CALCIATORI NATI DAL 1° GENNAIO 1987 IN POI ED ALMENO UN CALCIATORE NATO DAL 1° GENNAIO 1988 IN POI.

RESTA INTESO CHE, IN RELAZIONE A QUANTO PRECEDE, DEBBONO ECCETTUARSI I CASI DI ESPULSIONE DAL CAMPO E, QUALORA SIANO GIA' STATE EFFETTUATE TUTTE LE SOSTITUZIONI CONSENTITE, ANCHE I CASI DI INFORTUNI DEI SUCCITATI CALCIATORI NATI DAL 1° GENNAIO 1987 E 1° GENNAIO 1988.

SÌ PRECISA CHE L'INOSSERVANZA DELLE SUCCITATE DISPOSIZIONI, DA PARTE DELLE SOCIETA' INTERESSATE SARA' PUNITA CON LA SANZIONE DELLA PERDITA DELLA GARA PREVISTA DALL'ART. 12 - COMMA 5 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA.

I SIGNORI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI SONO PREGATI DI RIPORTARE QUANTO INNANZI SUI PROPRI COMUNICATI UFFICIALI.

3.2. SEGRETERIA

3.2.1. COMPOSIZIONE ORGANICI CAMPIONATI REGIONALI, GIRONI, PROGRAMMAZIONE CALENDARIO COPPA ITALIA DILETTANTI E COPPA PUGLIA STAGIONE SPORTIVA 2006 - 2007

Si comunica con rammarico alle dipendenti Società che alla data odierna non esistono le condizioni per determinare gli organici, i gironi ed i calendari della prossima stagione agonistica.

Tale ritardo che impedisce una programmazione regolare non dipende dalla nostra volontà, ma è causato da problemi legati alle note vicende sportive e giudiziarie che hanno interessato il mondo professionistico.

Questo Comitato è costretto ad attendere le decisioni del Consiglio Direttivo del Comitato Interregionale programmato per il 18 agosto 2006, relative alle eventuali ammissioni al campionato di serie D. La Puglia è interessata per il ripescaggio delle Società Leonessa Altamura e Calcio Fasano.

Ciò premesso si anticipa che la pubblicazione degli organici, dei gironi dei campionati regionali e la programmazione del calendario della Coppa Italia Dilettanti e Coppa Puglia avverrà con il Comunicato Ufficiale n° 8 del 21 agosto 2006.

Si confida nello spirito di comprensione da parte delle Società e si auspica che per il futuro non si verifichino tali situazioni.

3.2.2. DATE INIZIO ATTIVITÀ UFFICIALE STAGIONE SPORTIVA 2006 - 2007

Si confermano, qui di seguito, le date d'inizio della Stagione Sportiva 2006 - 2007

COPPA ITALIA E COPPA PUGLIA

DOMENICA 27 AGOSTO 2006

CAMPIONATI REGIONALI

ECCELLENZA PROMOZIONE, 1[^] e 2[^] CATEGORIA 3 SETTEMBRE 2006

3.2.3. RILASCIO TESSERE PLASTIFICATE CALCIATORI

La Lega Nazionale Dilettanti ha demandato al C.R. Puglia il compito di provvedere al rilascio delle tessere plastificate per i calciatori dilettanti, che serviranno quale documento di identificazione in tutte le gare organizzate dallo scrivente Comitato Regionale.

Pertanto le Società dovranno inviare al C.R., oltre alla normale modulistica per il tesseramento, il modulo per l'emissione della tessera plastificata con i seguenti adempimenti e allegati:

- 1) INCOLLARE LA FOTO DEL NOMINATIVO INTERESSATO, NELL'APPOSITO SPAZIO AVENDO CURA DI SCRIVERE DIETRO LA FOTO STESSA, NOME, COGNOME E DATA DI NASCITA.
- 2) COMPILARE, SCRIVENDO IN STAMPATELLO, LE VOCI RIPORTATE SUL MODULO
- 3) ALLEGARE FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ - PERSONALE DEL CALCIATORE (Es: C.I. = CARTA D'IDENTITA' ; P.G.:PATENTE DI GUIDA; PAS: PASSAPORTO)

Si precisa che la tessera di riconoscimento ha validità di **QUATTRO ANNI**.

Le Società, qualora trasferissero un calciatore, dovranno consegnare alla nuova Società la tessera di riconoscimento.

Il costo della tessera di riconoscimento plastificata è di **€3,10** cadauna.

Nel richiedere la indispensabile collaborazione da parte delle Società dipendenti si ritiene altresì necessaria la massima sollecitudine e completezza nella compilazione del modulo per l'emissione della tessera plastificata al fine di consentire il rilascio della tessera stessa in tempi brevi, senza intralciare il delicato e complesso impegno assunto da questo Comitato Regionale.

La Segreteria di questo Comitato Regionale è a disposizione per eventuali delucidazioni in merito al numero telefonico **080/5213404**.

Publicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 10/8/2006.

IL SEGRETARIO
Diletta Mancini

IL PRESIDENTE
Vito Tisci